

COMUNE DI AVIGLIANO

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SELEZIONI PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE

(art. 22, comma 15, D.Lgs n. 75/2017)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, attivabili nel triennio 2020-2022 nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, al fine di valorizzare le professionalità interne, in conformità a quanto disposto dall'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Il numero di posti destinati alle selezioni interne è individuato nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 e non può, comunque, superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
3. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del D.Lgs n. 165/2001.
4. Nel piano triennale dei fabbisogni di personale sono individuate le specifiche posizioni di lavoro cui è riservata la selezione.

Art. 2

Requisiti per la partecipazione alle procedure

1. Può partecipare alle procedure selettive disciplinate dal presente regolamento esclusivamente il personale assunto dal Comune di Avigliano a tempo indeterminato, destinatario dei C.C.N.L. del comparto Funzioni locali, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro e/o di prestazione di opera di diversa natura e comunque costituito a titolo precario o occasionale o con qualsiasi altra modalità.
2. Per partecipare alla selezioni i dipendenti del Comune devono essere in possesso, entro il termine di presentazione della relativa domanda, dei seguenti requisiti:
 - a) essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella acquisibile per progressione;
 - b) avere maturato un'anzianità minima di servizio, all'interno del Comune di Avigliano e nella categoria di cui alla precedente lettera a), non inferiore a 48 mesi per le progressioni in categoria B e C e non inferiore a 60 mesi per le progressioni in categoria D;
 - c) essere in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno per il profilo per il quale è indetta la selezione.

Art. 3

Bandi di selezione

1. I bandi di selezione, predisposti dall'Ufficio competente per la gestione delle risorse umane, sentito il dirigente del settore interessato all'assunzione, sono pubblicati per la durata di almeno venti giorni all'Albo pretorio.
2. Copia dei bandi di selezione è trasmessa alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL in vigore e alla R.S.U.

Art. 4

Articolazione delle procedure

1. Le procedure selettive consistono nella valutazione dei titoli, nonché nello svolgimento di prove, una scritta e una orale, volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Nelle procedure di selezione ci si potrà, comunque, avvalere di metodologie e procedure diversificate, in relazione alla categoria e alla posizione da ricoprire, di volta in volta specificate nel provvedimento attuativo del procedimento di selezione.
2. I punteggi attribuibili per ciascun elemento di valutazione sono i seguenti:
 - a) per la prova scritta teorico-pratica: fino a punti 30
 - b) per la prova orale: fino a punti 30
 - c) per la valutazione dei titoli: fino a punti 30.
3. La prova scritta consisterà nell'effettuazione di una prova teorico-pratica, predisposta anche in forma di test, quesiti, soluzioni di casi, elaborazione di atti e/o documenti sulle materie indicate dal bando e caratterizzanti la specifica posizione posta a selezione.
4. La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie indicate dal bando, volto alla valutazione delle conoscenze tecniche specifiche dei candidati, nonché di eventuali altre attitudini richieste dallo specifico ruolo da ricoprire.
5. La prova scritta e la prova orale si intenderanno superate solo se il candidato avrà ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30.
6. Il candidato che non avrà superato la prova scritta non sarà ammesso all'orale.
7. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
8. In caso di parità, costituirà titolo di precedenza la maggiore valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni e, in subordine, la minore età anagrafica.

Art. 5

Criteri di valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice sono i seguenti:
 - a) fino a 8 punti per titoli culturali e professionali, ovvero:
 - per posti di categoria "D":
punti 3 per voto di laurea fino a 100/110; punti 5 per voto di laurea da 101 a 105; punti 7 per voto di laurea da 106 a 110; punti 8 per voto di laurea 110/110 con lode;
 - per posti di categoria "C":
punti 3 per voto di diploma fino a 79/100 (vecchio diploma fino a 47/60); punti 5 per voto di diploma da 80 a 89 su 100 (o 48-53 su 60); punti 7 per voto di diploma da 90 a 99 su 100 (o 54-59 su 60); punti 8 per voto di diploma 100/100 (ovvero 60/60);
 - per posti di categoria "B":
punti 3 per diploma di scuola media inferiore con votazione sufficiente (da 6/10); punti 5 per diploma di scuola media inferiore con votazione buono (7/10); punti 7 per diploma di scuola media inferiore con votazione distinto (8/10); punti 8 per diploma di scuola media inferiore con votazione ottimo (9-10/10);
 - b) fino a punti 10 per il superamento di precedenti selezioni, riferendosi esclusivamente a selezioni o concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di medesima categoria e profilo rispetto ai posti messi a selezione;

c) fino a punti 12 per la valutazione positiva conseguita per almeno gli ultimi tre anni, intendendosi per "positiva" la valutazione pari o superiore al 90% degli obiettivi raggiunti in ciascuno degli anni di riferimento.

2. La valutazione dei titoli, secondo il dettaglio stabilito dalla Commissione esaminatrice, verrà resa nota agli interessati prima dello svolgimento della prova orale. L'accertamento dell'effettivo possesso dei titoli cui è stato assegnato punteggio verrà effettuato, di norma, dopo l'avvenuta formazione della graduatoria finale e solo con riguardo ai soggetti vincitori.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La valutazione dei candidati è effettuata da una commissione nominata dal Responsabile del Settore competente per la gestione delle risorse umane e composta dal Segretario comunale che la presiede, da due commissari anche esterni all'ente e da un dipendente dell'ente con funzioni di segretario.

Art. 7

Graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza di cui al precedente articolo 4, comma 8.

2. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito.

3. La graduatoria di merito e la nomina dei vincitori della selezione è approvata con determinazione del Responsabile del Settore competente per la gestione delle risorse umane.

4. Le graduatorie vengono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.

Art. 8

Assunzione in servizio

1. L'assunzione nel nuovo profilo professionale e la stipulazione dei nuovi contratti individuali di lavoro è effettuata a cura della struttura organizzativa competente in materia di risorse umane.

2. I vincitori delle procedure selettive di cui al presente regolamento sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto dall'art. 20 del CCNL Funzioni locali del 18 maggio 2018.

Art. 9

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme in materia di procedure concorsuali contenute nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento costituisce allegato al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione di Giunta comunale che lo approva.